Regolamento per l'attribuzione di incarichi professionali

"Regolamento relativo alla disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s. m. ed i.

Art. 1.

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo quali le collaborazioni di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'art. 46 del D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008 n.133 2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del Codice civile.

Art. 2.

Individuazione del fabbisogno

1. Il Dirigente Amministrativo, in relazione alla esigenza manifestata dal Consiglio di Amministrazione o rilevata dal Dirigente stesso, verifica la sua congruenza con il fabbisogno di personale individuato nei documenti di programmazione di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sull'attività adottati dal Consiglio, nonché la temporaneità della necessità. 2. Verifica altresì l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Ente attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'art. 1, del presente regolamento, dandone informazione al Consiglio 3. In relazione agli elementi individuati, come indicato nel precedente comma, il Dirigente Amministrativo verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto

conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del prezzo di mercato.

Relativamente al prezzo opera una ricognizione presso associazioni di categoria, ordini professionali, altre amministrazioni ed altri soggetti, al fine di individuare un compenso congruo con la prestazione richiesta.

4. Verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

Art. 3.

Individuazione delle professionalità

- 1. L'Amministrazione predispone un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:
- a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività dell'ente; b) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- c) durata dell'incarico;
- d) dell'incarico modalità di realizzazione del medesimo luogo e e) compenso per la prestazione adeguatamente motivato e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamento fiscale e previdenziale da sospensioni della applicare, eventuali prestazione:
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.
- 2. Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei curricula e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonchè i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.
- 3. In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:
- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
- iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione anche universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta.

Art. 4

Procedura comparativa

1. L'Amministrazione pr	ocede alla valutaz	ione dei curi	ricula prese	entati, ancl	ne attraverso	
commissioni appositamente costituite, delle quali facciano parte rappresentanti degli uffici						
che ut	utilizzeranno		la		collaborazione	
2. Ad ogni singolo curriculum viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:						
a)	qualificazio	one			professionale;	
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle						
normative	di			settore;		
c) qualità della metodo	ologia che si inte	nde adottare	e nello svo	olgimento	dell'incarico;	
d) ulteriori elen	nenti legati	alla sp	ecificità	dell'amm	ninistrazione.	
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando						
potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonchè la presentazione di progetti e						
proposte in relazion	e al contenuto	o e alle	finalità	della co	llaborazione.	
4. Per le esigenze di flessibilità e celerità dell'Ente riguardanti incarichi di assistenza legale						
e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi						
ed albi di personale a	altamente qualific	ato, in pos	sesso di d	determinati	requisiti e	
appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di						
collaborazioni esterne dall'ordinamento.						

Art. 5.

Esclusioni

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-quater dell'art. 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.

2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Art. 6.

Durata del contratto e determinazione del compenso

- 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
- 2. Il Dirigente Amministrativo provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.
- 3. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

Art. 7.

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

- 1. Il dirigente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. coerenza 2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto inadempienza. per
- 3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
- 4. Il dirigente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Art. 8.

Pubblicità ed efficacia

- 1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito internet dell'amministrazione e/o attraverso altri mezzi di comunicazione.
- 2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.
- 3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art. 3, comma 18, della legge n. 244 del 2007."